



**COMUNE DI BOSARO**  
**Provincia di Rovigo**

P.zza Madonna S.Luca n. 1- Tel. 0425-932029- Fax. 0425-465140

N. 13 del Reg. Delib.

## **Copia Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**Sessione ordinaria – Seduta pubblica in prima convocazione**

**del giorno 30 Marzo 2007**

**OGGETTO: Approvazione integrazione art. 19 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.**

L'anno **duemilasette** addì **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **ventuno** nell'Ufficio Municipale di Bosaro previ avvisi scritti in data **23.03.2007** inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto con nota del **23.03.2007** si è convocato il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** in **prima** convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
1) <b>RANDOLO Remo</b>	P	
2) <b>TOSINI Oscar</b>		AG
3) <b>CAVALLARO Cristina</b>	P	
4) <b>BOMBONATO Luciano</b>	P	
5) <b>SALVA' Erminio</b>	P	
6) <b>TANI Claudio</b>	P	
7) <b>BEDENDO Rino</b>	P	
8) <b>PAOLIZZI Elena</b>	P	
9) <b>BONVENTO Eloy</b>	P	
10) <b>SAMIOLO Patrizio</b>	P	
11) <b>PIRODDI Nino</b>	P	
12) <b>ALTIERI Sandra</b>		AG
13) <b>BEDON Luigi Nicola</b>	P	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Mazzocco Dr.ssa Chiara**.

Il Sig. **RANDOLO Remo** nella sua veste di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Cavallaro Cristina, Paolizzi Elena e Bedon Luigi Nicola, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la breve illustrazione della proposta di deliberazione da parte del Sindaco;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/05/1994, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche istituita e disciplinata dal D.Lgs. n. 507/1993, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che con la richiamata deliberazione non venivano disposti limiti di importo sino a concorrenza dei quali i versamenti dei tributi non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi degli stessi;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 168, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede che gli Enti Locali stabiliscano per ciascun tributo di propria competenza, nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della legge n. 289/2002, gli importi sino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi;

**DATO ATTO** che, in caso di inottemperanza all'attuazione della richiamata disposizione e, dunque, in ipotesi di mancato esercizio del potere regolamentare riconosciuto ai Comuni in materia di entrate proprie, anche tributarie, dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, sarà automaticamente applicata la disciplina dell'art. 25 della legge n. 289/2002 che quantifica in euro 12,00, comprensivi di interessi e sanzioni, l'importo minimo per il quale il versamento del tributo od il suo rimborso non sono dovuti;

**CONSIDERATO** che, specie con riferimento alla tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed ai fini dell'applicazione del richiamato tributo, i Comuni sono stati ripartiti dal decreto legislativo n. 507/1993 in 5 classi cui corrispondono diversi limiti tariffari;

**ATTESO** che per i Comuni di classe V, con popolazione fino a 10.000 abitanti, le tariffe per alcune tipologie di occupazione di spazi ed aree pubbliche, quali le occupazioni temporanee e con calcolo della tassa anche in base a misure giornaliere di tariffa, sono generalmente importi di modesta entità;

**VALUTATA** dunque l'opportunità di individuare nel regolamento comunale una soglia di importo sino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, inferiore ad euro 12,00 previsti dall'art. 25 della legge n. 289/2002 e, quindi, maggiormente corrispondente alle condizioni tariffarie dei piccoli comuni;

**RITENUTO** pertanto opportuno, a garanzia del gettito tributario del Comune e a salvaguardia degli equilibri di bilancio, individuare la soglia di euro 2,00, comprensivi di interessi e sanzioni, quale importo sino a concorrenza del quale i versamenti della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, come proposto con deliberazione di Giunta Comunale allegata al bilancio di previsione n. 11 del 14/03/2007;

**PRESO ATTO** della necessità di integrare sul punto il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/05/1994 e, precisamente, inserire il comma 7 all'art. 19 (Accertamenti, rimborsi, e riscossione coattiva della tassa) del richiamato regolamento comunale così formulato:

“7. Non sono dovuti i versamenti ed i rimborsi di somme di modesto ammontare, comprensive di interessi e sanzioni, i cui importi sono annualmente individuati nell’ambito della deliberazione comunale che fissa le aliquote d’imposta per l’esercizio finanziario. Gli importi sono arrotondati all’unità euro. Tale disposizione non deve in ogni caso intendersi come franchigia. Sono esclusi dall’applicazione della presente disposizione i corrispettivi per servizi resi dal Comune a pagamento.”;

**RITENUTO** pertanto di individuare, a garanzia del gettito tributario del Comune e a salvaguardia degli equilibri di bilancio, la soglia di euro 2,00, comprensivi di interessi e sanzioni, quale importo sino a concorrenza del quale i versamenti della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi e di approvare la suindicata integrazione al regolamento comunale per l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

**SENTITO** l’intervento del Consigliere Samiolo Patrizio che dichiara che come soglia di esenzione dal versamento e dal rimborso avrebbe mantenuto euro 12,00 per incentivare il mercato comunale;

**SENTITA** altresì la risposta del Sindaco che spiega come a suo avviso le ragioni del contenimento del mercato comunale è dovuto ad altri fattori, ad esempio alla presenza di piazze più appetibili ed auspica in tal senso che la crescita del numero dei residenti comporti un incremento del volume di affari;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000;

**VISTO** gli artt. 7 e 42, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 267/2000;

**VISTI** altresì l’artt. 52 del d. lgs. n. 446/1997 e s.m.i. e l’art. 40 del D.Lgs. n. 507/1993;

**RICHIAMATI** il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,**

Con votazione palese espressa nei modi e nelle forme di legge con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11 Votanti n. 11 Astenuti n. //

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. //

Proclamato dal Sindaco l’esito della votazione


### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di individuare, a garanzia del gettito tributario del Comune e a salvaguardia degli equilibri di bilancio, la soglia di euro 2,00, comprensivi di interessi e sanzioni, quale importo sino a concorrenza del quale i versamenti della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, come proposto con deliberazione di Giunta Comunale allegata al bilancio di previsione n. 11 del 14/03/2007;

- 3) Di integrare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/05/1994, allegato per estratto in copia alla presente deliberazione sub "A", inserendo il comma 7 all'art. 19 (Accertamenti, rimborsi, e riscossione coattiva della tassa) del richiamato regolamento comunale così formulato:

"7. Non sono dovuti i versamenti ed i rimborsi di somme di modesto ammontare, comprensive di interessi e sanzioni, i cui importi sono annualmente individuati nell'ambito della deliberazione comunale che fissa le aliquote d'imposta per l'esercizio finanziario. Gli importi sono arrotondati all'unità euro. Tale disposizione non deve in ogni caso intendersi come franchigia. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i corrispettivi per servizi resi dal Comune a pagamento.";

- 4) Di dare atto che le integrazioni del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono efficaci dal momento dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione;
- 5) Di demandare gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione al Responsabile del Servizio competente.



**ART. 19**

**ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA**

*Classe Mancini*

**VERSIONE ATTUALE**

1. L'Ufficio Comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità cui al precedente articolo 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'Ufficio Comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

**ART. 19**

**ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA**

**PROPOSTA DI MODIFICA**

1. L'Ufficio Comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità cui al precedente articolo 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.



2. L'Ufficio Comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.
7. **Non sono dovuti i versamenti ed i rimborsi di somme di modesto ammontare, comprensive di interessi e sanzioni, i cui importi sono annualmente individuati nell'ambito della deliberazione comunale che fissa le aliquote d'imposta per l'esercizio finanziario. Gli importi sono arrotondati all'unità euro. Tale disposizione non deve in ogni caso intendersi come franchigia. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i corrispettivi per servizi resi dal Comune a pagamento.** (1)